



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B

Criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi ai sensi dell' art. 1, comma 290 della L. 228/2012, destinati a soggetti privati ai fini del ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di marzo 2011.

1) Finalità.

1. I contributi sono concessi per gli interventi in conto capitale su edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi nel marzo 2011 nella Regione Marche, aventi le seguenti destinazioni d'uso:
 - edifici privati destinati ad attività produttive e commerciali (nella determinazione degli importi ammissibili possono essere ricomprese le spese sostenute relative ai macchinari ed altri strumenti di produzione);
 - edifici privati ad uso pubblico;
 - edifici privati residenziali.
2. Sono ammessi a contributo lavori e spese tecniche per un massimo del 10% e IVA se non recuperabile.
3. Possono accedere al contributo i soggetti privati che presentano domanda in conformità alle presenti direttive, relativamente agli immobili oggetto di segnalazione inoltrata al Comune territorialmente competente entro il termine perentorio del **30/04/2011**.
4. Sono escluse dal contributo di cui al presente atto le aziende agricole singole e associate o cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, che risultino iscritte presso la Camera di Commercio (CCIAA) al registro delle imprese (per tali attività sono stati previsti contributi provenienti da altri canali di finanziamento quali Dlgs. 102/2004, D.G.R. 918/2011).

2) Criteri di ammissibilità a finanziamento.

1. L'edificio oggetto di contributo doveva essere agibile e fruibile al momento dell'evento calamitoso e destinato a residenza o attività produttiva o a servizi ad uso pubblico.
2. I contributi non possono essere erogati su edifici che ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del DPR 380 del 06//06/2001 (immobili o parti di essi non conformi alle vigenti normative edilizie).
3. Sono comprese nei contributo le seguenti tipologia d'intervento:
 - lavori di riparazione e\o ricostruzione dovuti a crollo totale o danneggiamenti di parti strutturali, sia orizzontali che verticali;
 - ripristino opere di finitura e impiantistiche;
 - riparazione/sostituzione macchinari ed altri strumenti di produzione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Gli interventi devono essere conformi alle normative in materia urbanistica ed edilizia e devono garantire, a fine lavori, l'avvenuto ripristino delle condizioni iniziali di utilizzo.
5. I contributi possono essere concessi anche per il ripristino di edifici pertinenziali e dell'unica viabilità di accesso se interrotta.
Le spese per i muri di sostegno o altre opere di protezione sono ritenute ammissibili a contributo solo se sia dimostrato che il loro mancato ripristino o realizzazione comprometta direttamente la statica o la fruibilità dell'edificio.
6. Non sono ammissibili a contributo spese relative a recinzioni, cancelli, verande, tende da esterno, porticati, ecc..
7. Non sono ammissibili a contributo opere realizzate direttamente dal danneggiato; possono essere ammessi noli, forniture, acquisti di materiali, attrezzature, componenti ed altro purché debitamente documentati.

3) Contributo concedibile.

1. Per ciascun edificio di cui al punto 1).1 è stabilito il seguente importo massimo concedibile comprese spese tecniche al 10% ed IVA di Legge:
 - € 200.000,00 per edifici destinati ad attività produttive;
 - € 100.000,00 per edifici ad uso pubblico;
 - € 50.000,00 per edifici residenziali.
2. Il contributo per ciascun edificio è determinato come minor importo tra:
 - totale computo metrico redatto con voci desunte dal prezzario regionale vigente;
 - calcolo riferito al metro quadro di superficie lorda danneggiata e oggetto di intervento, in base ai seguenti costi parametrici:
 - 300 €/mq per solo ripristino opere di finitura ed impiantistiche;
 - 600 €/mq per ricostruzione totale o parziale dell'edificio compreso ripristino opere di finitura ed impiantistiche.
3. Per le seguenti tipologie di opere: riparazione/sostituzione macchinari ed altri strumenti di produzione, ripristino/realizzazione muri di sostegno o altre opere di protezione, ripristino strada di accesso all'edificio, il contributo è determinato in base alle spese effettivamente sostenute o da sostenere, nel limite massimo stabilito per ciascun edificio di cui al precedente punto 3).1.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Il contributo massimo concedibile è riconosciuto al 100% per edifici con ordinanza di sgombero o inagibilità ed al 75% per edifici privi di ordinanza.
5. Dal contributo concedibile deve essere detratta l'eventuale quota di risarcimento della compagnia assicurativa, riconosciuta o da riconoscere, in conseguenza dell'evento calamitoso.

4) Condizioni di priorità per la formulazione della graduatoria

Per gli edifici di cui al punto 1).1 verranno redatte tre distinte graduatorie in base alle seguenti categorie di priorità:

- a) immobili destinati ad attività produttive e commerciali in uso o edifici privati ad uso pubblico o abitazione principale (prima casa), con ordinanza di inagibilità / sgombero / inutilizzo;
- b) immobili oggetto di ordinanza di inagibilità / sgombero / inutilizzo;
- c) edifici pericolanti su pubblica via;
- d) altri edifici.

Nel caso in cui più edifici presentino il medesimo diritto al contributo, la relativa graduatoria sarà redatta in base all'indice di utilizzo come di seguito definito:

l'indice di utilizzo è determinato dal rapporto tra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio e i mq di superficie utile (per occupanti si intende: residenti dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi nonché per gli immobili privati ad uso pubblico utenti del servizio in rapporto al numero ed ai giorni di utilizzo).

5) Termini e modalità di presentazione delle domande

La Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia notifica la presente deliberazione ai Comuni che provvedono entro **quindici** giorni a darne adeguata informazione alla cittadinanza interessata.

Entro il termine di **sessanta** giorni dalla notifica regionale agli enti, i soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato il bene danneggiato la domanda di contributo (allegato C) redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente in particolare i seguenti documenti:

- a) dichiarazione relativa a:
 - 1) ubicazione dell'immobile danneggiato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) natura ed entità dei danni causati dall'evento;
 - 3) eventuali indennità assicurative percepite o da percepire per i danni per quali è richiesto il contributo;
 - b) relazione descrittiva dei danni e degli interventi eseguiti o da eseguire;
 - c) documentazione fotografica del danno e degli eventuali lavori eseguiti o eventuale altra documentazione probatoria;
 - d) documentazione contabile della spesa sostenuta o computo metrico degli interventi da realizzare;
 - e) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito.
- Qualora i soggetti interessati abbiano presentato o intendano presentare ad altro ente pubblico ulteriori domande di contributo per i danni causati dal medesimo evento calamitoso, devono indicarlo nella dichiarazione di cui alla lettera a).

6) Modalità e procedure per la concessione dei contributi

1. Entro **sessanta** giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo il comune trasmette alla Regione, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, l'elenco dei richiedenti con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile (allegato C1); l'invio segue l'avvenuto adempimento da parte dell'ente dei necessari accertamenti con particolare riferimento a:
 - sussistenza segnalazione inoltrata al Comune entro il termine perentorio del **30/04/2011** e rispondenza della stessa con la domanda di contributo;
 - completezza delle domande;
 - nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi;
 - titolarità dei beni;
 - effettiva entità dei danni dichiarati;
 - congruità dell'importo di spesa anche in rapporto ai costi fissati dal prezzario regionale;
 - conformità urbanistiche edilizie.
2. Entro i successivi **trenta** giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al punto precedente, il dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia provvede, con proprio decreto, alla redazione della graduatoria secondo le priorità indicate e dichiara l'ammissibilità a contributo dei soggetti aventi titolo nel limite delle risorse disponibili.
3. Il dirigente regionale del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia invia l'atto contenente la graduatoria di cui al punto precedente ai Comuni che provvedono entro i successivi **quindici** giorni a comunicare l'ammissibilità a contributo ai soggetti interessati.

7) Liquidazione dei contributi

1. Ai fini della liquidazione dei contributi per i lavori e le spese già sostenute i beneficiari devono presentare entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissibilità a contributo da parte del Comune competente copia delle fatture di spesa quietanzate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Per lavori non ancora eseguiti i beneficiari devono presentare al Comune competente per territorio, entro **trenta** giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità a contributo, un progetto con il relativo cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori; il termine massimo per l'effettuazione degli interventi è fissato in **un anno** dalla data di approvazione del progetto da parte del Comune.

Per le spese non ancora sostenute relative a riparazione/sostituzione macchinari ed altri strumenti di produzione i beneficiari presentano uno specifico preventivo con i medesimi termini di cui al punto precedente.

Ai fini della liquidazione dei contributi, i beneficiari devono presentare al Comune competente copia delle fatture di spesa quietanzate per gli interventi dichiarati ammissibili. Il mancato rispetto dei termini comporta la revoca del contributo salvo proroghe motivate.

3. Il Comune deve trasmettere alla Regione, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, il monitoraggio delle liquidazioni e le eventuali revoche di contributo adottate.
4. La Regione, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, provvede con proprio decreto, a trasferire le somme ai comuni in funzione delle disponibilità di cassa.
5. La liquidazione del contributo ai privati è disposta dal Comune entro **trenta** giorni dalla data del decreto di trasferimento degli importi.

8) Controlli

1. I comuni dovranno attivare i controlli per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati di recupero del patrimonio edilizio. I controlli dovranno essere eseguiti in riferimento a quanto stabilito al punto 6).
2. La Regione si riserva di effettuare accertamenti e riscontri a campione sugli immobili oggetto di contributo.